



Ufficio del Sindaco

Piazza Indipendenza, 1 - 33010 Feletto Umberto (UD)
Tel. 0432.577362
staff@comune.tavagnacco.ud.it
www.comune.tavagnacco.ud.it

Feletto Umberto, data del protocollo.
Prot. Comunale generato automaticamente dal sistema

ORDINANZA n. 61/2022

Oggetto: rimozione delle deiezioni liquide, obblighi di proprietari e conduttori di cani.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Regolamento comunale per la disciplina della presenza dei cani sulle aree di uso pubblico nonché all'interno di aree private." approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 04.12.2006 all'art. 3 – "RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE" prevede che:

"Sulle aree pubbliche e/o di uso pubblico o private, ma di uso comune, gli accompagnatori sono tenuti:

- a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo corretto smaltimento;
- b) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori possibilmente di materiale plastico impermeabile, che devono avere immediatamente disponibili al seguito;
- c) ad avere al seguito il raccoglitore delle deiezioni soli;

PRESO ATTO CHE il 3° comma dell'art. 21 della L.R. 11/102012 n. 20 stabilisce che: "I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito di museruola."

CONSTATATO che le norme sopracitate non fanno obbligo al conduttore del cane di provvedere alla rimozione delle deiezioni liquide rilasciate su area pubblica, ma solo di quelle solide;

CONSIDERATE le numerose segnalazioni e lamentele pervenute dalla cittadinanza relative al disagio e, talvolta, al danno, arrecato dalle deiezioni canine liquide ad edifici, strade, marciapiedi, percorsi ciclabili, arredi ed attrezzature urbane, aree e giardini pubblici, nonché veicoli;

CONSIDERATO

- che le deiezioni liquide canine, oltre a pregiudicare il pubblico decoro, a deturpare il suolo pubblico e gli immobili che su esso prospettano, in particolare se di pregio, provocano persistenti miasmi che nel periodo estivo e in caso di scarse precipitazioni possono anche essere causa di degrado igienico-sanitario;
- che il proprietario e/o conduttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è tenuto ad affidare lo stesso solo a persone in grado di gestirlo correttamente;
- che il deturpamento e l'imbrattamento delle cose altrui, mobili o immobili, è comportamento sanzionato dal sistema giuridico;

ATTESO:

- che le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, possono rimuovere le deiezioni liquide prodotte dai cani semplicemente dotandosi di bottiglietta, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti;
- che il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti dei soggetti non vedenti condotti da cani guida o persone affette da disabilità in compagnia dei propri cani, nonché nei confronti delle

unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni;

- **che tale buona pratica consente di limitare significativamente le problematiche sopra esposte** e risponde ad elementari regole di civile convivenza senza che in alcun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei proprietari con il proprio cane;

RITENUTO pertanto necessario adottare un provvedimento volto alla salvaguardia del decoro urbano e dell'igiene del suolo pubblico, fermo restando quanto prescritto dall'art. 3 del Regolamento comunale "per la disciplina della presenza dei cani sulle aree di uso pubblico nonché all'interno di aree private." approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 04.12.2006;

CONSIDERATO che durante il periodo estivo il problema delle esalazioni odorose delle deiezioni canine risulta ancor più rilevante;

VISTI

- l'art. 50 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978;
- la L.R. 11/102012 n. 20;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 27 luglio 2021;

ORDINA

in via sperimentale, **dal 06 giugno 2022 e sino al 31 ottobre 2022, a tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione**, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico:

- **di munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza**, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti;

- **di riversare una congrua quantità d'acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani** ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate;

- **di non consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni e negozi, vetrine nonché sui veicoli in sosta.**

Il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti dei soggetti non vedenti condotti da cani guida o persone affette da disabilità in compagnia dei propri cani, nonché nei confronti delle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

AVVERTE

- che per l'inottemperanza al contenuto della presente ordinanza è stabilita una sanzione pecuniaria da 50,00 a 300,00 €; fatte salve l'eventuale azione penale e risarcitoria per i danni cagionati;

DISPONE

- che copia del presente provvedimento venga trasmesso all'Azienda Sanitaria, al Comando della Polizia Locale, alla locale Stazione Carabinieri ed al Nucleo delle Guardie Eco-zoofile;

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Friuli Venezia Giulia, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, i termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune



Il Sindaco

Moreno Lirutti

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)